

**PULSEE S.r.l.****PROCEDURA WHISTLEBLOWING**

<b>Rev. N.</b>	<b>Data Revisione</b>	<b>Oggetto Revisione</b>	<b>Redatto da</b>	<b>Verificato da</b>	<b>Approvato da</b>
0.0	30/09/2024	Prima emissione	Compliance & Auditing	Legal & Compliance	CdA
1.0	19/12/2024	Aggiornamento	Consulente esterno	Compliance & Auditing	CdA

## **1. Premessa**

Il presente documento ha il principale obiettivo di assicurare all'interno della Società PULSEE S.r.l. (di seguito anche "PULSEE" o la "Società") l'osservanza delle previsioni del D. Lgs. 24/2023 in materia di whistleblowing – applicabile dal 17 dicembre 2023 alle Società che hanno impiegato una media annua inferiore a 250 lavoratori – e, pertanto, di garantire la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea lesive dell'interesse pubblico o dell'integrità dell'amministrazione pubblica o della Società, di cui siano venute a conoscenza nel contesto lavorativo. Con il presente documento l'intento è, conseguentemente, quello di proteggere la manifestazione della libertà di espressione ed informazione, che comprende il diritto di ricevere o di comunicare informazioni, al fine di contrastare e prevenire violazioni di legge nel contesto aziendale.

Dal punto di vista operativo, il documento ha la finalità di fornire chiare indicazioni in relazione al processo di invio, ricezione, analisi e trattamento delle segnalazioni presentate da chiunque, dipendenti o terzi, anche in forma anonima nonché di descrivere le forme di tutela che il nostro ordinamento offre ai soggetti che inviano segnalazioni ed ai soggetti coinvolti nelle segnalazioni.

Le principali novità introdotte dal D. Lgs. 24/2023 e riflesse nel presente documento riguardano:

- i soggetti che possono inviare segnalazioni;
- l'oggetto delle segnalazioni;
- i canali attraverso i quali possono essere inviate le segnalazioni;
- il ruolo del gestore delle segnalazioni interne e il rapporto con l'Organismo di Vigilanza;
- le tempistiche applicabili alla gestione delle segnalazioni interne;

- le misure di tutela;
- le sanzioni applicabili.

## 1.1. Definizioni

<b>“ANAC”</b>	l’Autorità Nazionale Anticorruzione
<b>“CECO”</b>	<i>Chief Ethics &amp; Compliance Officer, Axpo Group</i>
<b>“Codice Privacy”</b>	il D.Lgs. 30 giugno 2003, 196 e successive modifiche e integrazioni
<b>“Decreto 231”</b>	il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni
<b>“Destinatari”</b>	I destinatari della presente procedura, individuati in tutti i soggetti coinvolti in relazione sia all’invio sia alla gestione della segnalazione
<b>“Decreto Whistleblowing”</b>	il D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 e successive modifiche e integrazioni
<b>“GDPR”</b>	il Regolamento (UE) 2016/679 e successive modifiche e integrazioni
<b>“Gestore delle Segnalazioni”</b>	Organismo responsabile per la gestione delle segnalazioni ai sensi del D.lgs. 24/2023 individuato nel Comitato Segnalazioni Italia
<b>“Gruppo” o “Gruppo AXPO”</b>	Il gruppo di società facente capo a Axpo Holding AG e alle sue <i>subsidiaries</i>
<b>“Linee Guida ANAC”</b>	le linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne, approvate da ANAC con delibera n. 311 del 12 luglio 2023 e successive modificazioni/integrazioni

<b>“Modello 231”</b>	il modello di organizzazione e di gestione, previsto dal Decreto 231, adottato dalla Società
<b>“Organismo di Vigilanza”</b> o <b>“OdV”</b>	l’organismo di vigilanza istituito ai sensi del Decreto 231 e i singoli componenti dello stesso
<b>“Persona Coinvolta”</b> o <b>“Segnalato”</b>	la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata
<b>“Piattaforma”</b>	il <i>software</i> attivato dalla Società per l’invio e la gestione delle segnalazioni in conformità al Decreto <i>Whistleblowing</i>
<b>“Procedura”</b>	la presente procedura che descrive le modalità e i criteri per l’invio, il ricevimento e la gestione delle segnalazioni ai sensi del Decreto <i>Whistleblowing</i>
<b>“Segnalanti”</b>	i dipendenti, collaboratori, azionisti, persone che esercitano (anche in via di mero fatto) funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza della Società e altri soggetti terzi che interagiscono con la Società (compresi i fornitori, consulenti, intermediari, ecc.) nonché stagisti o lavoratori in prova, candidati a rapporti di lavoro ed ex dipendenti
<b>“Segnalazione whistleblowing”</b>	Segnalazione che, per oggetto e caratteristiche, rientra nell’ambito di applicazione del D.lgs. 24/2023
<b>“Segnalazione compliance”</b>	Segnalazione rilevante ai fini della Compliance di Gruppo
<b>“Società”</b>	PULSEE S.r.l.

## **2. Ambito soggettivo e oggettivo di applicazione della disciplina di cui al D.lgs. 24/2023**

## 2.1. Ambito soggettivo

Le segnalazioni possono essere inviate dai soggetti espressamente individuati dal D. Lgs. 24/2023, come di seguito indicati:

- **lavoratori** della Società, ivi compresi i lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo parziale, tempo determinato, apprendistato, intermittente, accessorio nonché i lavoratori che svolgono prestazioni occasionali, oltre che i lavoratori in somministrazione, i tirocinanti ed i volontari;
- **lavoratori autonomi**, liberi professionisti, collaboratori e consulenti che svolgono la propria attività lavorativa presso la Società;
- **fornitori**: lavoratori o collaboratori delle società esterne che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore della Società;
- **azionisti** da intendersi le persone fisiche che detengono azioni societarie di PULSEE S.r.l.;
- persone che, anche di fatto, esercitano **funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza** della Società.

Le previsioni della presente procedura si applicano quando i suindicati rapporti giuridici:

- sono in essere,
- non siano ancora iniziati, se le informazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali,
- successivamente alla cessazione o scioglimento degli stessi, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso delle attività lavorative nonché durante il periodo di prova.

## **2.2. Ambito oggettivo**

### **2.2.1. Oggetto della Segnalazione**

Non esiste un elenco che indichi con chiarezza i reati o le irregolarità che possono costituire oggetto di segnalazione.

Rientrano nel campo di applicazione del D.lgs. 24/2023 e, quindi, della presente procedura, le segnalazioni che hanno ad oggetto violazioni, anche sospette, intese come comportamenti, atti o omissioni che possono comportare pregiudizio per la Società in quanto lesivi della sua integrità o dei suoi interessi, di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo, aventi ad oggetto:

- illeciti commessi nell'ambito della gestione di appalti pubblici;
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
  - Esempio: il potenziale Segnalante scopre violazioni dei protocolli aziendali che possono mettere in pericolo la salute pubblica;
- atti o omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea;

- Esempio: il potenziale Segnalante scopre che la Società sta utilizzando in modo improprio fondi erogati dall'Unione Europea;
- atti o omissioni riguardanti il mercato interno, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse a atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
  - Esempio: il potenziale Segnalante scopre che si stanno adottando pratiche tese ad aggirare la normativa fiscale italiana (ad esempio, avvalendosi di società collegate estere per spostare artificialmente fuori dall'Italia gli introiti della Società);
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui ai precedenti punti – pur in assenza di una diretta violazione della normativa – relativamente agli atti dell'Unione nei settori sopra indicati;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto 231 (reati individuati richiamati nel D.lgs. 231/2001) e/o violazioni del Modello 231.

Al fine di circoscrivere concretamente il perimetro di applicazione del presente documento si riportano alcuni esempi (non esaustivi) di violazioni che possono essere oggetto di Segnalazione:

- violazioni fraudolente delle procedure del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo;
- l'eventuale commissione di reati richiamati dal D.lgs. 231/2001 da parte di dipendenti, membri degli Organi sociali o terzi (fornitori, consulenti e collaboratori) commessi in danno della

Società, o che possano ingenerare eventuali responsabilità della Società stessa;

- atti di corruzione tentati e/o effettuati;
- atti posti in essere ovvero operazioni tentate o realizzate al fine di favorire l'attività di riciclaggio e/o finanziamento al terrorismo e, in generale, violazioni delle disposizioni normative, regolamentari e procedurali, dettate in funzione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
- falsificazione/occultamento/indebita distruzione di registrazioni a contenuto finanziario, contabile e altre false rappresentazioni, soppressione e/o occultamento di informazioni finanziarie;
- omesse comunicazioni al soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- pagamenti e liquidazioni non giustificati, in tutto o in parte;
- accesso illegittimo ai sistemi informativi e/o illegittimo trattamento dati, anche tramite utilizzo di credenziali di terzi;
- atti posti in essere in violazione delle norme in materia di imposte sulle società o al fine di ottenere un indebito vantaggio fiscale.

### **2.2.2. Caratteristiche e Contenuto delle segnalazioni**

Oltre a quanto sopra rilevato in relazione all'oggetto della segnalazione, qui di seguito sono indicati i contenuti minimi e le caratteristiche delle segnalazioni rientranti nell'ambito di applicazione del D.lgs. 24/2023.

Il segnalante precisa nella segnalazione, in modo più circostanziato possibile, le informazioni sulla violazione di sua conoscenza. In particolare, le segnalazioni devono avere alcune caratteristiche necessarie per permettere al gestore della segnalazione di effettuare le verifiche e gli accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti

oggetto di segnalazione e della pertinenza della stessa rispetto al D.lgs. 24/2023, tra cui:

- una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto della segnalazione;
- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto;
- l'indicazione delle generalità o di altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui viene attribuito il fatto segnalato (ad es. qualifica, sede/società in cui svolge l'attività);
- gli eventuali documenti a supporto della segnalazione;
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- ogni altra informazione che possa fornire utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Affinché una segnalazione sia circostanziata, tali requisiti non devono necessariamente essere rispettati contemporaneamente, in considerazione del fatto che il segnalante potrebbe non essere nella piena disponibilità di tutte le informazioni di cui sopra.

Infine, tenuto conto che le segnalazioni anonime non rientrano nell'ambito di applicazione del D.lgs. 24/2023 e delle relative tutele, il segnalante che intenda effettuare una segnalazione whistleblowing ai sensi ed agli effetti del D.lgs. 24/2023 è tenuto ad identificarsi nell'ambito della segnalazione (ferme restando le previsioni in materia di riservatezza di cui al par. 5.1).

Le segnalazioni anonime rilevanti ai fini della *compliance* di Gruppo potranno, nel caso, essere effettuate mediante il canale di compliance di Gruppo.

### **2.2.3. Esclusioni**

In linea generale, la Società esorta i propri dipendenti a risolvere eventuali controversie lavorative, ove possibile, attraverso il dialogo anche informale con i propri colleghi e/o con il proprio responsabile diretto.

Le segnalazioni devono essere effettuate in buona fede e devono, a pena di inammissibilità, essere circostanziate con le informazioni di cui al paragrafo che precede.

Le segnalazioni devono essere fatte con spirito di responsabilità, avere il carattere di interesse per il bene comune, rientrare nelle tipologie di violazioni e non conformità per cui il sistema di whistleblowing di Axpo Italia è stato implementato.

Sono, pertanto, escluse dalle segnalazioni di interesse ai sensi del D.lgs. 24/2023 – e quindi non saranno gestite secondo quanto previsto dalla presente procedura – quelle di seguito indicate:

- segnalazioni anonime;
- contestazioni, rivendicazioni o richieste aventi ad oggetto questioni interpersonali. Le doglianze di carattere personale del segnalante o rivendicazioni/istanze che rientrano nella disciplina del rapporto di lavoro, anche in fase di precontenzioso, o rapporti/conflitti interpersonali con altri lavoratori o col superiore gerarchico, nonché discriminazioni fra colleghi, dovranno continuare ad essere inviate alle funzioni del personale di competenza che si occuperanno della relativa gestione;
- reclami connessi a disservizi o problematiche relative alle prestazioni svolte dalle Società, da inviare alle dedicate funzioni aziendali;
- le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico;

- le informazioni palesemente prive di fondamento, nonché quelle acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (c.d. voci di corridoio/*rumors*);
- le violazioni del Codice di Condotta che non consistono in violazioni di cui al paragrafo 2.2.1.;
- segnalazioni di violazioni già disciplinate in via obbligatoria da specifici atti normativi con riguardo ai seguenti ambiti:
  - servizi finanziari e prevenzione del riciclaggio di denaro o del finanziamento del terrorismo per i quali le società tenute ai relativi obblighi hanno attivato le procedure di segnalazione previste dalle relative norme;
  - sicurezza dei trasporti per quanto concerne il settore dell'aviazione civile e navale;
  - tutela dell'ambiente con riguardo alla normativa relativa alla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi;
  - segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale e di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale.

### **3. Segnalazioni effettuate mediante il canale interno**

#### **3.1. Il canale interno**

PULSEE S.r.l. ha attivato, mediante la piattaforma SpeakUp in uso al Gruppo Axpo, un canale interno dedicato alle segnalazioni rilevanti ai sensi del D.lgs. 24/2023.

La piattaforma informatica è accessibile attraverso il sito web di Axpo Italia, al seguente *link* <https://www.axpo.com/it/it/home/chi-siamo/compliance.html>.

La piattaforma informatica permette di effettuare segnalazioni nelle seguenti forme:

- In forma **scritta** con la possibilità di caricare documenti e contenuti video;
- In forma **orale** operando una previa richiesta, mediante segnalazione scritta, di un incontro diretto al Comitato Segnalazioni Italia.

L'impiego della piattaforma informatica garantisce efficacemente la riservatezza dell'identità del segnalante, dei segnalati e delle persone comunque coinvolte nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Inoltre, PULSEE S.r.l. mette a disposizione altresì un canale diversificato per le segnalazioni relative a violazioni di *compliance* non rientranti nel campo di applicazione del D.lgs. 24/2023, gestito a livello di Gruppo e, in particolare, dal CECO e regolamentato da apposita procedura.

Pertanto, le segnalazioni che non rientrano nel campo di applicazione del D.lgs. 24/2023, ivi comprese quelle in forma anonima, qualora riguardino comportamenti verificatisi in Italia che possano avere rilevanza ai fini della compliance di Gruppo, possono essere trasmesse mediante la piattaforma informatica *Speak up* alle funzioni *Ethics & Compliance* di Gruppo:

- selezionando come luogo di verifica l'opzione "Italy"
- selezionando, successivamente, come soggetto a cui trasmettere la segnalazione l'opzione "Axpo Group in Switzerland"

### **3.2. Gestore delle segnalazioni**

Il soggetto competente alla ricezione e alla gestione delle segnalazioni oggetto della presente procedura e, quindi, rientranti nell'ambito di applicazione del D.lgs. 24/2023, c.d. Gestore della Segnalazione, è individuato nel COMITATO SEGNALAZIONI ITALIA composto da due membri:

- Legal & Regulatory Director Axpo Italia
- Local Compliance Officer Axpo Italia

Il Comitato come sopra individuato, ai fini dell'istruttoria e della conduzione delle investigazioni in ordine alla segnalazione, può richiedere il supporto alle strutture organizzative aziendali di volta in volta competenti ovvero dai professionisti esterni allo scopo incaricati.

#### **3.2.1. Casi particolari**

Qualora la segnalazione dovesse riguardare uno dei componenti del Comitato Segnalazioni Italia, ovvero nel caso in cui lo stesso abbia un potenziale interesse correlato alla segnalazione tale da compromettere l'imparzialità e l'indipendenza del giudizio, la segnalazione sarà gestita dal membro del Comitato non coinvolto ovvero che non si trovi in conflitto.

Qualora, la segnalazione dovesse riguardare entrambi i membri del Comitato Segnalazioni Italia, ovvero nel caso di potenziale conflitto di interessi di entrambi i membri del Comitato stesso, la segnalazione verrà gestita a livello centrale dal CECO che potrà nel caso avvalersi, ai fini dell'istruttoria, di altre funzioni organizzative aziendali in base alle rispettive competenze.

Nel caso in cui un soggetto diverso dal Comitato Segnalazioni Italia riceva una segnalazione rientrante nell'ambito di applicazione del D.lgs.

24/2023 attraverso canali ulteriori rispetto a quelli predisposti dalla Società, questi dovrà: (i) trasmetterla, entro 5 giorni, al Gestore delle segnalazioni mediante la piattaforma informatica rappresentando di non essere l'autore della segnalazione;(ii) contestualmente dare al segnalante notizia di tale trasmissione.

### **3.3. Gestione delle segnalazioni mediante il canale interno**

#### **3.3.1. Invio della segnalazione**

Il segnalante che intende effettuare una segnalazione ai sensi del D.lgs. 24/2023, una volta effettuato l'accesso alla piattaforma:

- seleziona quale luogo in cui si è verificata la condotta/il comportamento l'opzione "Italy"
- successivamente, seleziona, come soggetto a cui trasmettere la segnalazione nell'ambito dell'opzione "Locally To Italian Axpo Legal Entity" la Legal Entity alla quale si riferisce la condotta/il comportamento oggetto di segnalazione (nell'ambito della quale la condotta si è verificata).

Una volta selezionata la legal entity la segnalazione viene automaticamente trasmessa al Comitato Segnalazioni Italia. Diversamente, qualora il segnalante selezioni l'opzione Axpo Group in Switzerland, la segnalazione verrà trasmessa direttamente ai referenti *Ethics & Compliance Axpo Group* e da questi gestita in base alla policy segnalazioni *Speak Up*, non trovando applicazione la presente Procedura e la normativa di cui al D.lgs. 24/2023.

#### **3.3.2. Riscontro entro 7 giorni**

Una volta ricevuta la segnalazione la piattaforma notifica al segnalante l'informativa che entro 7 giorni riceverà un feedback dal Gestore delle

Segnalazioni. Si specifica che, ai fini del D.lgs. 24/2023, il feedback/riscontro del Comitato Segnalazioni è individuato da tale preliminare informativa alla quale potranno seguire eventuali contatti da parte del Comitato Segnalazioni, anche una volta trascorsi 7 giorni dalla segnalazione.

### **3.3.3. Valutazione preliminare di pertinenza/ammissibilità**

La segnalazione viene qualificata non pertinente qualora venga accertato che:

- (i)** i contenuti della segnalazione non riguardano violazioni rilevanti ai sensi del D.lgs. 24/2023, ovvero rientrano tra le ipotesi di esclusione di cui al paragrafo 2.2.3.;
- (ii)** la genericità del contenuto della segnalazione non consente di comprenderne i fatti, e in particolare, di effettuare le verifiche di cui ai punti precedenti (se ad esempio vengono prodotti solo documenti senza rappresentazione di alcuna condotta illecita e senza allegazione di elementi o altre informazioni da cui poterla dedurre).

Nel caso in cui la segnalazione non rientri nell'ambito di applicazione soggettivo/oggettivo del D.lgs. 24/2023, il Comitato Segnalazioni Italia, ritenendo la segnalazione non pertinente la inoltra al soggetto eventualmente competente (es. Società del Gruppo Axpo in Italia). Qualora, la segnalazione non rientri nell'ambito di applicazione del D.lgs. 24/2023 ma possa avere rilevanza ai fini della Compliance di Gruppo e, in particolare, integrare una violazione di *compliance*, la stessa viene trasmessa alle funzioni competenti *Ethics & Compliance* di Gruppo e presa in carico in virtù di quanto previsto dalla procedura "*Axpo Guideline Internal Investigation*", adottata dal Gruppo.

In entrambi i casi, di tali provvedimenti è data comunicazione al segnalante.

Nel caso di segnalazione eccessivamente generica, non sufficientemente circostanziata o con allegati inconferenti, ovvero palesemente non rientrante nell'ambito di applicazione del D.lgs. 24/2023 come sopra delineato né integrante una violazione di Compliance di Gruppo, il Comitato Segnalazioni Italia, ritenendo la segnalazione inammissibile, la archivia e ne dà comunicazione al segnalante entro tre mesi.

#### **3.3.4. Istruttoria**

L'istruttoria è l'insieme delle attività finalizzate a verificare il contenuto delle segnalazioni pervenute e ad acquisire elementi utili alla successiva fase di valutazione, garantendo la massima riservatezza sull'identità del Segnalante, della persona coinvolta e sull'oggetto della segnalazione.

L'Istruttoria ha lo scopo principale di verificare la veridicità delle informazioni sottoposte ad indagine, fornendo una descrizione puntuale dei fatti accertati, attraverso procedure di audit e tecniche investigative obiettive.

Se la segnalazione risulta pertinente (quindi non rientrante nei due casi sopracitati), ragionevolmente fondata ed è supportata da elementi sufficienti per procedere, il Comitato Segnalazioni Italia avvia la fase di istruttoria.

A tal fine, il Comitato può, a mero titolo esemplificativo:

- richiedere chiarimenti e integrazioni al segnalante e/o a eventuali altri soggetti coinvolti nella segnalazione con l'adozione delle necessarie cautele al fine di garantire la tutela della riservatezza;
- interloquire con il segnalante tramite la piattaforma informatica;

- acquisire documenti interni alla Società;
- procedere all'audizione di altri esponenti aziendali che, sulla scorta del contenuto della segnalazione, potrebbero essere informati dei fatti oggetto della segnalazione stessa;
- avvalersi, nel caso in cui la segnalazione lo renda necessario, di consulenti esterni specializzati nello svolgimento di attività investigativa ovvero nelle materie giuridiche specialistiche connesse all'oggetto della segnalazione;
- qualora non pregiudichi lo svolgimento delle attività e le tutele di riservatezza garantite al segnalante, il Comitato Segnalazioni qualora ritenga necessario acquisire informazioni direttamente dal segnalato, può informare quest'ultimo dell'esistenza di una segnalazione nei suoi confronti e procedere alla raccolta delle relative informazioni mediante richiesta scritta ovvero mediante la sua audizione, con verbalizzazione dell'incontro. Il Comitato non ha l'obbligo di informare il segnalato dell'esistenza di una segnalazione che lo riguarda, ma se il segnalato ne è a conoscenza può in ogni caso richiedere di essere sentito e il Comitato Segnalazioni dà seguito alla richiesta ricevuta invitando il segnalato a formulare le sue osservazioni per iscritto.

Qualora la segnalazione rilevi ai sensi del D.lgs. 231/2001, il Comitato Segnalazioni Italia, informa l'Organismo di Vigilanza della Società e lo tiene aggiornato dello svolgimento delle indagini e dell'istruttoria.

In caso di richiesta di incontro il Comitato Segnalazioni Italia fissa l'incontro con il segnalante, gestendo eventuali aspetti logistici al fine di garantire le tutele di riservatezza.

Il contenuto dell'incontro, previa autorizzazione del segnalante, verrà documentato e riportato in un verbale redatto dal Comitato Segnalazioni Italia e sottoscritto dal segnalante a conferma della

correttezza di quanto riportato. Tale verbale viene caricato sulla piattaforma, quale allegato della preliminare segnalazione.

### **3.3.5. Riscontro al segnalante e azioni conseguenti all'istruttoria**

Entro 3 mesi dalla data dell'avviso di ricevimento, o, in mancanza, dal ricevimento della segnalazione, il Comitato Segnalazioni Italia fornisce riscontro al segnalante, che può anche essere meramente interlocutorio (ad esempio avvio dell'istruttoria interna e relativo stato di avanzamento), fermo restando che, al termine dell'istruttoria, l'esito finale dovrà essere comunicato al segnalante.

Il riscontro è fornito anche nel caso in cui il Comitato Segnalazioni Italia ritenga che la segnalazione non sia ammissibile/infondata. In questo caso, la segnalazione viene archiviata.

Il riscontro è fornito anche sulla base di un report redatto dal Comitato Segnalazioni Italia recante il riassunto delle attività istruttorie ed investigative svolte.

Se non ricorrono i presupposti per archiviare la segnalazione, il Comitato Segnalazioni Italia informa dell'esito degli accertamenti gli organi aziendali competenti al fine:

- dell'adozione dei provvedimenti e/o delle azioni che nel caso concreto si rendano necessari alla tutela della Società, ivi compreso l'eventuale coinvolgimento delle autorità competenti anche in sede penale;
- dell'individuazione ed attuazione delle azioni di miglioramento eventualmente opportune;
- dell'avvio dei provvedimenti gestionali di competenza, incluso, sussistendone i presupposti, l'esercizio dell'azione disciplinare.

### **3.4. Reportistica**

Fermo il rispetto dell'obbligo di riservatezza dell'identità del segnalante e degli eventuali soggetti segnalati, il Comitato Segnalazioni Italia , provvederà a predisporre una reportistica semestrale delle segnalazioni ricevute e gestite, fornendo al Consiglio di Amministrazione, all'Organismo di Vigilanza nonché a *Ethics & Compliance* di Gruppo informativa recante dati aggregati idonea a garantire le tutele di riservatezza previste dalla normativa.

## **4. Ulteriori canali di segnalazione previsti dal d. Lgs. 24/2023**

Il canale di segnalazione da utilizzare in via ordinaria e prioritaria è quello messo a disposizione dal Gruppo Axpo, come previsto al paragrafo 3.1. che precede.

Il D.lgs. 24/2023 prevede che i segnalanti possano ricorrere al canale di segnalazione esterno attivato presso l'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) ovvero alla divulgazione pubblica solo a determinate condizioni sinteticamente indicate nei paragrafi che seguono.

Le segnalazioni riguardanti violazioni rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001 (es. violazioni del Modello 231/ comportamenti integranti reati richiamati dal D.lgs. 231/2001) **possono essere effettuate solo mediante canale interno, non potendo invece essere utilizzato un canale esterno (né segnalazione all'ANAC, né divulgazione pubblica).**

### **4.1. Segnalazione esterna all'Anac**

Il segnalante può effettuare una segnalazione esterna all'ANAC solo se:

- il canale interno, anche se obbligatorio, non è attivo;
- il canale interno attivato non è conforme a quanto previsto dal D.lgs. 24/2023;
- il segnalante ha effettuato una segnalazione tramite il canale interno, ma questa non ha avuto seguito (es. la segnalazione non è stata trattata nei termini fissati oppure non è stata intrapresa un'azione per affrontare la violazione);
- il segnalante ha fondati motivi di ritenere che alla segnalazione interna non sarebbe dato efficace seguito (es. le prove potrebbero essere occultate o distrutte);
- il segnalante ha fondati motivi di ritenere che la segnalazione interna potrebbe determinare il rischio di ritorsione (es. violazione dell'obbligo di riservatezza dell'identità del segnalante);
- il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse (es. violazione che richiede un intervento urgente, per salvaguardare la salute e la sicurezza delle persone).

Il Segnalante deve allegare circostanze concrete e informazioni a sostegno di quanto affermato, in quanto, in assenza dei presupposti sopra elencati la segnalazione non viene gestita da ANAC e il soggetto non beneficia delle tutele indicate al paragrafo 5 che segue.

Resta ferma la possibilità per il Segnalante e per i soggetti Collegati di segnalare all'ANAC tramite il canale di segnalazione esterna (presente sul sito web di detta Autorità) le ritorsioni che si ritiene di aver subito a seguito di una segnalazione.

## **4.2. La divulgazione pubblica**

Il segnalante può effettuare la segnalazione mediante divulgazione pubblica, rendendo di pubblico dominio le informazioni (es. stampa o social network) solo se:

- il segnalante ha effettuato una segnalazione interna ed una segnalazione esterna all'ANAC e nessuna delle due segnalazioni ha ricevuto riscontro (anche interlocutorio) entro i termini stabiliti;
- il segnalante ha effettuato direttamente una segnalazione esterna all'ANAC e questa non ha ricevuto riscontro entro i termini stabiliti;
- il segnalante ha fondati motivi di ritenere che la violazione oggetto della segnalazione possa rappresentare un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse (es. situazione di emergenza o rischio di danno irreversibile);
- il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna all'ANAC possa comportare rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito (es. le prove potrebbero essere occultate o distrutte oppure chi ha ricevuto le segnalazioni può essere colluso con l'autore o coinvolto nella violazione stessa).

Il Segnalante deve allegare circostanze concrete e informazioni a sostegno di quanto affermato.

In assenza dei presupposti sopra elencati il soggetto che effettua una segnalazione mediante divulgazione pubblica non beneficia delle tutele di cui al paragrafo 5 che segue.

## **4.3. Denuncia**

Il segnalante può liberamente rivolgersi alle autorità nazionali competenti, giudiziarie e contabili, beneficiando delle tutele previste.

## 5. Tutele

Nei confronti del soggetto che effettua la segnalazione ai sensi della presente procedura sono accordate le tutele di cui ai paragrafi 5.1 e 5.2 che seguono. In particolare, le tutele si applicano se il segnalante al momento della segnalazione, sia mediante canali interni che esterni o denuncia:

- Ha operato in **buona fede**, segnalando fatti veri o avendo fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate fossero veritiere (es. il segnalante deve aver specificato le circostanze di tempo e luogo e descritto in modo specifico il fatto, il segnalante non deve aver consapevolmente segnalato informazioni errate o palesemente prive di fondamento) e rientrassero nell'ambito oggettivo della Segnalazione indicato al paragrafo 2.2. che precede;
- ha rispettato quanto previsto dalla presente **procedura**.

I motivi che hanno indotto il segnalante a presentare la segnalazione sono irrilevanti ai fini della sua tutela.

Le misure di tutela sono estese anche ai seguenti soggetti:

- facilitatori, ossia le persone che assistono il segnalante nel processo di segnalazione, prestandogli consulenza e sostegno, e che operano all'interno del medesimo contesto lavorativo del segnalante;
- persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante legate ad esso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado o persone legate da una rete di relazioni sorte in ragione del fatto che esse operano, o hanno operato in passato, nel medesimo ambiente lavorativo del segnalante;
- colleghi di lavoro con rapporto abituale e corrente con il segnalante, ossia soggetti che, al momento della segnalazione,

lavorano con il segnalante e con lo stesso hanno un rapporto connotato da una continuità tale da determinare un rapporto di comunanza tra loro;

- enti di proprietà del segnalante, ossia di cui il segnalante è titolare in via esclusiva oppure di cui detiene la partecipazione maggioritaria;
- enti per i quali il segnalante lavora (es. dipendente di un'impresa che effettua un servizio di fornitura per AXIT);
- enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante (es. partnership tra imprese).

Le tutele di cui ai paragrafi 5.1 e 5.2 che seguono si applicano anche in caso di segnalazione anonima, qualora la persona segnalante venga successivamente identificata nel corso delle attività di gestione della Segnalazione o comunque qualora il Segnalante sia comunque identificabile (cosiddetto "segnalante vestito").

Le tutele di cui ai paragrafi 5.1. e 5.2 che seguono **non si applicano**, invece, quando sia stata accertata con sentenza (anche di primo grado) la responsabilità del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la responsabilità civile del segnalante per aver riferito informazioni false intenzionalmente con dolo o colpa. In queste ipotesi sono inoltre previste sanzioni disciplinari.

### **5.1. Riservatezza**

Tutti i soggetti coinvolti nella ricezione e trattamento delle segnalazioni devono garantire l'assoluta riservatezza delle informazioni ricevute attraverso le segnalazioni e, in particolare, dell'identità dei segnalanti, dei segnalati, delle persone coinvolte e/o menzionate nella

segnalazione, del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione, fatti salvi gli obblighi di legge.

Ad eccezione dei casi sopraindicati nei quali le tutele non trovano applicazione, l'identità del segnalante viene protetta in ogni contesto successivamente all'invio della segnalazione attraverso i canali interni, ovvero successivamente ad eventuali segnalazioni esterne ovvero denunce di cui il Comitato Segnalazioni Italia sia venuto a conoscenza. L'identità del segnalante e le ulteriori informazioni relative alle segnalazioni non possono, infatti, essere condivise, senza il consenso del segnalante, con soggetti diversi dal Comitato Segnalazioni Italia e dalle strutture necessariamente coinvolte nell'istruttoria delle segnalazioni.

Nell'ambito del procedimento disciplinare avviato nei confronti del segnalato, l'identità del segnalante può essere rivelata, previo consenso espresso del segnalante, alla funzione competente allorché la contestazione dell'addebito disciplinare risulti fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione (effettuata attraverso i canali di segnalazione ovvero mediante denuncia) e la conoscenza dell'identità del segnalante risulti assolutamente indispensabile alla difesa del segnalato. In tali ipotesi, è dato avviso al segnalante, mediante comunicazione scritta, delle ragioni della rivelazione dei dati riservati.

Nel caso di avvio di procedimento di fronte alla Corte dei Conti nei confronti del segnalato, l'identità del segnalante non viene rivelata fino alla chiusura dell'istruttoria. Dopo questo termine l'identità del segnalante può essere disvelata dall'autorità contabile per essere utilizzata nel procedimento.

Nell'ambito, invece, del procedimento penale avviato nei confronti del segnalato, l'identità del segnalante è coperta dal segreto d'ufficio fino alla chiusura delle indagini preliminari. Qualora l'autorità giudiziaria per

esigenze istruttorie volesse conoscere il nominativo del segnalante, la funzione aziendale competente provvede a comunicare l'identità dello stesso.

Qualora il Comitato Segnalazioni Italia accerti la mala fede del segnalante, la tutela della riservatezza viene meno e il segnalato viene informato dell'identità del segnalante, al fine di accordargli il diritto di sporgere querela per calunnia o diffamazione.

## **5.2. Tutela da Ritorsioni**

Nei confronti del segnalante e degli altri soggetti sopraindicati non è consentita né tollerata alcuna forma di ritorsione – intesa come qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione e che provoca o può provocare al segnalante, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto – o misura discriminatoria, anche tentata o minacciata, per motivi collegati alla segnalazione e che si verificano nel contesto lavorativo e che arrecano un pregiudizio ai soggetti tutelati.

A titolo esemplificativo sono considerate ritorsioni:

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o mancata promozione;
- il mutamento di funzioni, cambiamento del luogo di lavoro, riduzione dello stipendio, modifica dell'orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- le note di demerito o referenze negative;
- l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;

- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione, ovvero il mancato rinnovo o risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Gli atti che vengano riconosciuti come aventi carattere ritorsivo sono considerati nulli.

L'adozione di misure discriminatorie può essere segnalata all'ANAC che, in caso di accertamento della natura ritorsiva del comportamento o dell'atto, può irrogare sanzioni alla società interessata.

Il personale che ritiene di aver subito un atto ritorsivo ne dà notizia circostanziata al Comitato Segnalazioni Italia che, accertata, la fondatezza, segnala la circostanza agli Organi Sociali competenti,

affinché siano adottati i provvedimenti necessari a ripristinare la situazione e/o rimediare agli effetti negativi dell'atto ritorsivo.

Nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi o comunque di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l'accertamento dei comportamenti, atti o omissioni di carattere ritorsivo, si presume che gli stessi siano stati posti in essere a causa della segnalazione. L'onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione è a carico di colui che li ha posti in essere.

L'inversione dell'onere della prova non si applica ai soggetti diversi dai segnalanti (es. facilitatori, ente di proprietà del segnalante etc.).

## **6. Violazione della presente procedura**

Sono previste sanzioni a rilevanza interna in caso di mancato rispetto della presente procedura, fermo in ogni caso qualsivoglia responsabilità, anche di natura civile, penale e/o amministrativa da accertarsi da parte delle autorità competenti. In particolare:

- sanzioni disciplinari in capo al segnalante che - a seguito di valutazione del Comitato Segnalazioni Italia - abbia (i) in mala fede segnalato violazioni che si rivelino inconsistenti e, più in generale, (ii) abbia abusato o fatto un improprio utilizzo e/o un'intenzionale strumentalizzazione della presente procedura;
- sanzioni disciplinari in capo al segnalato nel caso in cui il Comitato Segnalazioni Italia, all'esito dell'istruttoria, accerti la fondatezza della segnalazione;
- sanzioni a carico del Comitato Segnalazioni Italia o dei soggetti preposti o comunque coinvolti nell'istruttoria in caso di violazione dell'obbligo di riservatezza.

Dalla violazione della presente procedura può discendere l'applicazione delle specifiche sanzioni individuate nella Parte Generale del Modello Organizzativo alla sezione "Sistema disciplinare".

## **7. Limitazioni di responsabilità**

Il Decreto *Whistleblowing* prevede ipotesi di esenzione di responsabilità per il Segnalante che riguardano casi specifici regolati dal codice penale o leggi specifiche.

Ad ogni modo, l'esenzione da responsabilità opera solo se sussistono alcune condizioni, quali:

- l'acquisizione delle informazioni o l'accesso ai documenti è avvenuto in modo lecito (es. il Segnalante ha fatto le copie di atti/accede alla e-mail di un altro collega con il suo consenso);
- al momento della segnalazione il Segnalante aveva fondati motivi per ritenere che le informazioni fossero necessarie per far scoprire la violazione (non è integrato il presupposto, ad esempio, in caso di fini vendicativi o opportunistici);
- il Segnalante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni fossero vere e che rientrassero nell'oggetto delle segnalazioni, avendo altresì effettuato la segnalazione secondo le modalità previste dalla presente Procedura.

## **8. Sanzioni**

In caso di violazione delle previsioni di cui al D. Lgs. 24/2023, l'ANAC applica al responsabile le seguenti sanzioni: (i) da 10.000 a 50.000 Euro quando accerta che sono state commesse ritorsioni o quando accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che sono stati violati gli obblighi di riservatezza; (ii) da

10.000 a 50.000 Euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni, ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme a quanto previsto dallo stesso D. Lgs. 24/2023 nonché quando accerta che non è stata svolta attività di verifica e analisi delle segnalazioni.

## **9. Archiviazione della documentazione e trattamento dei dati personali**

Tutte le attività svolte dal Comitato Segnalazioni sono tracciate nella piattaforma informatica, dal ricevimento della segnalazione sino alla chiusura della stessa. In particolare, al fine di garantire la tracciabilità, la riservatezza, la conservazione e la reperibilità dei dati durante tutto il procedimento, i documenti sono conservati e archiviati in formato digitale tramite la piattaforma.

Laddove, la segnalazione dovesse avvenire tramite incontro di persona, il verbale dell'incontro e/o altra documentazione a sostegno della segnalazione vengono caricati sulla Piattaforma.

Tutta la documentazione sarà conservata per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e, comunque, non oltre 5 anni dalla data di chiusura delle attività.

Il trattamento dei dati personali delle persone coinvolte e/o citate nelle Segnalazioni nonché dei Segnalanti viene effettuato in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 24/2023, dal Regolamento UE n. 679 del 27 aprile 2016 (GDPR), dal D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. (Codice della Privacy) e dal D. Lgs. 101/2018.

## **10. Informazione e formazione**

Le informazioni sulla presente Procedura sono rese accessibili a tutti e disponibili al seguente sito internet del Gruppo Axpo al seguente link <https://www.axpo.com/it/it/home/chi-siamo/compliance.html>, nonché attraverso la pubblicazione di questa procedura a mezzo intranet Axpo, in Italia.

Le informazioni sulla Procedura sono rese disponibili anche in fase di assunzione ed in fase di uscita di un dipendente.

La formazione in materia di whistleblowing è inserita nei piani di formazione del personale previsti dalla Società in materia di compliance.